

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. Nolin, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente I. Rao e C. Gibbs, successivamente I. Rao e L. Seeboruth, e infine L. Seeboruth e F. Penlington, agenti, assistiti da T. Ward, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto consente misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per i greggi di ovini e di caprini

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *La Repubblica francese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea per il procedimento principale e per i procedimenti sommari.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Tegebauer/Parlamento

(Causa T-308/07) ⁽¹⁾

(«Diritto di petizione — Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 311/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingo-Jens Tegebauer (Treviri, Germania) (rappresentanti: inizialmente R. Nieporte, successivamente H.-B. Pfriem, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück e M. Windisch, successivamente N. Lorenz e E. Waldherr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007)

Dispositivo

- 1) *La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.*
- 2) *Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione

(Causa T-407/07) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall'EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell'offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2011/C 311/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria); e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Petsche, N. Niejahr, avvocati, F. Young, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuta: Commissione europea, in qualità di legittimo successore dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell'EAR che respinge l'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici (GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l'appalto ad un altro offerente e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) *La CMB Maschinenbau & Handels GmbH e la J. Christof GmbH supportano le loro spese e quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 8 del 12.1.2008.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Dow AgroSciences e a./Commissione

(Causa T-475/07) (¹)

[«Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva trifluralin — Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Ricorso di annullamento — Procedura di valutazione — Nuovo studio e studio supplementare — Termine — Nozioni di “rischio” e “pericolo” — Manifesto errore di valutazione — Progetto di rapporto di riesame — Progetto di direttiva o di decisione — Termine — Conseguenze di un'eventuale inosservanza — Legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Decisione 1999/468/CE detta “comitatologia” — Regolamento (CE) n. 850/2004 — Art. 3, n. 3 — Eccezione d'illegittimità»]

(2011/C 311/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito) e altri 20 ricorrenti i cui nomi compaiono nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/629/CE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 255, pag. 42).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dow AgroSciences Ltd e gli altri 20 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Olive Line International/UAMI — Knopf (O-live)

(Causa T-485/07) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O-live — Nome commerciale anteriore Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritto di vietare l'uso di un marchio più recente — Rischio di confusione — Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»]

(2011/C 311/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reinhard Knopf (Malsch, Germania) (rappresentante: W. Weber, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2), relativa ad un'opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese
- 3) Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008.